



COMUNE DI PIRAINO
(Provincia di Messina)



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Provvedimento sindacale n. 45 Del 01/10/2020

N. 103 Del Reg. ANNO 2021

Li 23 MAR. 2021

AREA:AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

N. 35 Area/ A.G.

Li 23-03-2021

OGGETTO: Affidamento incarico di patrocinio legale nel giudizio di appello ad istanza della Sig.ra M.C.avverso la sentenza n. 273/2020 Reg.n.759/2013 resa dal Giudice del Tribunale Tribunale di Patti - sezione lavoro- Determina a contrarre e assunzione impegno spesa per la Costituzione in giudizio:**CIG.ZE43105EB4**.

PUBBLICATA all'Albo Pretorio online il 23 MAR. 2021 per giorni 15 consecutivi

L'anno **duemilaventuno**

il giorno

VENTITRE

del mese

di MARZO

OGGETTO: Affidamento incarico di patrocinio legale nel giudizio di appello ad istanza della Sig.ra M.C.avverso la sentenza n. 273/2020 Reg.n.759/2013 resa dal Giudice del Tribunale Tribunale di Patti - sezione lavoro- Determina a contrarre e assunzione impegno spesa per la Costituzione in giudizio:**CIG.ZE43105EB4**.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamato il provvedimento sindacale n.45 dell'1.10.2020 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali nelle materie attribuite all'area Amministrativa Affari Generali;

Accertato che allo stato non sussistono, fatte salve situazioni di cui non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Premesso che con ricorso ex art.414 del C.P.C., notificato a questo ente il 17 maggio 2013, la Dipendente M. C. chiedeva al Giudice del Tribunale di Patti-sezione lavoro- che gli venissero riconosciuti i danni subiti a seguito di incidente stradale avvenuto mentre rientrava a casa dopo aver terminato il proprio turno di lavoro; che con determinazione sindacale n. 38 del 13/11/2013, questo Comune proponeva opposizione avverso il succitato ricorso affidando l'incarico per la difesa dell'ente all'avvocato Maria Cristina Maniaci con studio legale in Piraino- Santa Maria del Tindari-;

che con sentenza 273/2020 il Giudice respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della spese in favore del Comune di Piraino;

che l'avvocato Maniaci con pec del 13/07/2020 nel comunicare che la controparte ha proposto appello avverso la sentenza n.273/2020 resa dal Giudice del lavoro a conclusione del giudizio iscritto al n. 759/2013 RG. , consigliava la costituzione in giudizio del Comune di Piraino avverso l'atto di appello ;

che con delibera n. 32 del 10/03/2021 resa immediatamente esecutiva la G.M. autorizza la costituzione in giudizio innanzi alla Corte di appello di Messina all'udienza fissata per il 28/09/2021 per difendere le ragioni del Comune e l'esito favorevole conseguito dinnanzi al Tribunale di Patti con la succitata sentenza n. 273/2020 appellata;

Atteso che con la suddetta delibera sono stati conferiti al responsabile dell'area amministrativa gli opportuni indirizzi finalizzati all'affidamento del patrocinio legale e della difesa di questo Ente nell'ambito di detto procedimento nei termini di cui all'apposito schema di disciplinare approvato con delibera di G.M. n. 217 del 23.11.2016, all'avvocato Maria Cristina Maniaci utilmente collocata nell'albo comunale dei legali, del Comune di Piraino e già difensore nel primo grado di giudizio;

che con il medesimo atto deliberativo sono state assegnate all'area amministrativa le necessarie risorse economiche pari ad €3.647,80, di cui € 2.500,00 per compenso; € 375,00 per spese al 15%; €115,00 per CPA 4%; € 657,80 per IVA 22%;

Considerato che:

- il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale per i casi in cui non è possibile che lo stesso sia assolto dalla struttura interna comunale, ai sensi dell'art.4 e 17 del D.Lgs 50/2016, deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza;

- Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza , difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza;

Ritenuto che il presente incarico rientra tra quelli sotto la soglia dei 40.000,00 per cui è consentito l'affidamento diretto adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a) ;

Ritenuto pertanto dovere provvedere alla nomina, e all'impegno della spesa di €3.647,80 comprensiva di spese generali, cassa avvocati e IVA;

Acquisito pertanto il seguente Codice CIG della procedura :**ZE43105EB4**;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'area finanziaria per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Verificato in adempimento al Regolamento per la disciplina del controllo interno di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 del D.lgs 267/2000 approvato con delibera C.C. n. 19 del 12.4.2013, quanto segue:- la regolarità istruttoria eseguita dall'ufficio;- il rispetto della tempistica ; l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa; la conformità a leggi statuto e regolamenti;

- Vista la delibera di G.M. n.257 del 27/10/2017 e lo schema di disciplinare da sottoscrivere con il professionista avvocato Maria Cristina Maniaci;

D E T E R M I N A

- 1) Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e in esecuzione di quanto determinato con la delibera di G.M. n. 32 del 10/03/2021, resa immediatamente esecutiva, di nominare, nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Messina – sezione lavoro- vertente tra Comune di Piraino e la Sig.ra M.C., all'udienza fissata per il 28/09/2021, l'avvocato Maria Cristina Maniaci con studio legale in Piraino Via Santa Maria del Tindari n. 27, P.I. 02966090835, per un compenso netto di € 2.500,00;
- 2) Di impegnare sul bilancio comunale la somma complessiva di € 3.647,80 comprensiva di spese generali, cassa avvocati e IVA, al CODICE: 01.02-1.03.02.99.002, CAP. 138, nel seguente modo:
 - € 1.823,90 IMP.100/2021;
 - € 1.823,90 IMP.100/2022;
- 3) Di disporre un acconto spese di € 1.000,00 compreso accessori;
- 4) Il presente incarico è disciplinato da apposito contratto di patrocinio conforme allo schema allegato alla succitata delibera di Giunta n.187 del 7.10.2016 da sottoscrivere con il legale incaricato;
- 5) Richiedere, ai sensi del 4° comma, dell'articolo 151 del D.legvo 267/2000, al responsabile dell'area economico finanziaria l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa sopra descritta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito Internet dell'Ente alla sezione " Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello " Provvedimenti" e di secondo livello " provvedimenti Dirigenziali" " denominazione del singolo obbligo: " determina affidamento incarico legale".

Il Responsabile dell'istruttoria

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Mollica P. Maria Concetta -

Il Responsabile dell'Area

Responsabile Area

Amministrativa e Affari Generali

Com.te P.M. Antonino Scaffidi Lallari

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Vista la determina che precede

ATTESTA

LA REGOLARITA' CONTABILE IN ORDINE ALLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART.55, COMMA 5, DELLA LEGGE 8.6.1990, N. 142 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, CON IMPUTAZIONE DELLA COMPLESSIVA SPESA DI €3.647,80, al CODICE: 01.02-1.03.02.99.002, CAP. 138, nel seguente modo:- € 1.823,90 IMP.100/2021;- € 1.823,90 IMP.100/2022.



IL RESPONSABILE
Rag. Scaffidi Domianello Aurelio



COMUNE DI PIRAINO

(Provincia di Messina)



DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PATTO SUI COMPENSI E/O DI QUOTA LITE PER INCARICO LEGALE

L'anno duemilaventuno , il giorno _____ del mese di _____, nella Casa comunale, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di Piraino (di seguito: Comune), con sede in Piraino ,Via D.Alighieri, 98060 Piraino C.F. 86000450832, in persona del Comandante Scaffidi Lallaro Antonino, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Piraino, che rappresenta nella Sua qualità di Responsabile dell' Area amministrativa AG, attribuita dal Sindaco con decreto n. 45 dell'1/10/2020;

E

l'avvocato Maria Cristina Maniaci del foro di Patti, di seguito: legale, P.I. 02966090835, con studio legale in Piraino Via Santa Maria Del Tindari n. 27, con polizza RC professionale n. _____, stipulata con _____;

➤- Che con atto di Giunta Municipale n32 del 10/03/2021 è stato deliberato la costituzione in giudizio del Comune di Piraino per l'opposizione dell'atto di appello ad istanza della Sig.ra M.C avverso la sentenza n. 273/2020, resa dla Giudice del Tribunale di Patti- sezione lavoro;
- Che con determina del Responsabile del Settore Competente si procedeva alla individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa ed al contempo all'approvazione dello schema del presente disciplinare ed impegnata la relativa e preventiva spesa;

Visto il D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1) L'incarico ha per oggetto: Atto di appello ad istanza della Sig.ra M.C.avverso la sentenza n. 273/2020 Reg.n.759/2013 resa dal Giudice del Tribunale Tribunale di Patti - sezione lavoro- Costituzione in giudizio del Comune di Piraino per opposizione

L'incarico comprende anche l'eventuale recupero coattivo delle somme assegnate, a favore del Comune, dal Giudice adito, comprensive delle spese giudiziali e dell'eventuale proposizione e redazione di atto transattivo.

2) Il compenso da corrispondere al legale incaricato per tutta l'attività difensiva è stato determinato in €3.647,80 onnicomprensivo , comunque non superiore ai valori minimi previsti dall'ultimo D.M.;Tale importo è comprensivo di ogni voce di onorario, diritti e spese, di avvocato e procuratore, di vacanze, indennità di trasferta, diritti di collazione, scritturazione, ecc. tenuto conto della natura e tipologia di giudizio;



COMUNE DI PIRAINO

(Provincia di Messina)



L'importo massimo sopra determinato costituisce il limite di spesa per l'Ente, in ogni caso il legale è tenuto a produrre la parcella riportante le attività effettivamente prestate. Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.

Resta inteso che la superiore somma sarà in ogni caso corrisposta sulla base dell'attività effettivamente espletata, inoltre, il compenso da corrispondere viene parametrato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) in caso di esito del giudizio totalmente favorevole al Comune e condanna della controparte alle spese di giudizio, sarà corrisposta l'intera somma come sopra pattuita;
- b) in caso di esito del giudizio parzialmente favorevole al Comune e condanna della controparte alle spese di giudizio, gli onorari come sopra pattuiti, saranno corrisposti decurtati del 10%;
- c) in caso di esito del giudizio totalmente favorevole al Comune con spese compensate fra le parti, la somma come sopra pattuita, sarà corrisposta decurtata del 10%;
- d) in caso di soccombenza del Comune con spese di giudizio compensate fra le parti, gli onorari come sopra pattuiti, saranno corrisposti decurtati del 15%;
- e) in caso di soccombenza del Comune con spese di giudizio a totale carico del Comune, gli onorari come sopra pattuiti, saranno corrisposti decurtati del 20%;
- f) In caso di estinzione o abbandono della lite, la somma come sopra pattuita, sarà adeguata alla attività già svolta e gli onorari decurtati del 20%.

3) Il legale si obbliga:

- a) non azionare procedure monetarie in danno del Comune per il pagamento dei compensi professionali spettanti prima che siano trascorsi almeno due anni dalla regolare richiesta di pagamento;
- b) di non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con il Comune, oltre a dichiarare di non averne pregressi;

Per il sostegno delle prime spese del giudizio il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma onnicomprensiva di **€ 1.000,00** (euro mille), (previa produzione di fattura, certificazione attestante la regolarità contributiva della Cassa previdenziale di appartenenza, ed inoltre dichiarazione del conto dedicato all'attività dove verrà accreditata la predetta somma) che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione.

4) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune in ordine all'andamento del giudizio, nonché a trasmettere copia degli atti predisposti, notificati e/o depositati nell'interesse dello stesso, fornendo inoltre, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa



COMUNE DI PIRAINO

(Provincia di Messina)



sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

In caso di sentenza sfavorevole al Comune di Piraino il professionista deve comunicarla tempestivamente, unitamente ad una relazione che indichi peraltro la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione nonché una valutazione sull'economicità dell'eventuale giudizio di impugnazione. Quindi, per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna verrà valutata l'opportunità per una eventuale impugnativa, o eventuale definizione transattiva se ne ricorrono gli estremi.

5) Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della suprema Corte – in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente, il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere. La predetta parcella dovrà contenere il dettaglio analitico delle singole voci, secondo le modalità ed i termini di cui sopra, unitamente dovrà essere inoltrata la relativa fattura, la certificazione attestante la regolarità contributiva della Cassa previdenziale di appartenenza, ed inoltre dichiarazione del conto dedicato all'attività ove saranno accreditate le somme dovute.

6) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale, relazioni di coniugio, né parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2.



COMUNE DI PIRAINO

(Provincia di Messina)



9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

11) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

12) Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, come da informativa in calce al presente atto.

13) Il predetto legale si impegna:

1. a rispettare le disposizioni contenute nel codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali ecc., approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ed allegato alla deliberazione n. 60 del 6 novembre 2008 e pubblicato sulla GURI n. 275 del 24/11/2008, evitando in particolare situazioni di incompatibilità e/o conflitto che potrebbero derivare dal patrocinio in giudizi di cui questo Comune è controparte;

2. all'osservanza dei codici di comportamento generale di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché del codice speciale di comportamento di questo Comune, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 3 febbraio 2014, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nonché la previsione della risoluzione di diritto del contratto e/o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi da essi derivanti.

14) Il Legale si obbliga a comunicare al responsabile dell'anticorruzione dell'Ente ogni situazione prevista dalla L. 190/2012, nella quale dovesse venire a trovarsi.

15) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

16) Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti saranno risolte nei modi e nei termini di legge. Il Foro competente è quello di Patti.

17) La presente scrittura privata viene redatta in tre originali e sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Piraino

Il Professionista

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4), 5) e 6).

Per il Comune di Piraino

Il Professionista